# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**DELIBERAZIONE n.** 14 **del** 12 · 2 · 2015

Oggetto: Definizione della controversia: c/ CLOUDITALIA COMUNICATIONS S.p.a.

L'anno 2015 addì 12 del mese di febbraio, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

| | | Pr. | Ass. |
|---|---|---|---|
| Felice Blasi | Presidente | X | |
| Antonia Daloiso | Vice presidente | X | |
| Elena Pinto | Vice presidente | | X |
| Stefano Cristante | componente | X | |
| Adelmo Gaetani | componente | X | |

### IL COMITATO

Nella riunione del 12 febbraio 2015;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l' esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett.c) ;

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante " Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante " Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

Vista l' istanza dell' utente [redacted] presentata in data 08/11/2013 ;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. **La posizione dell' istante**

Il ricorrente [redacted] co, in persona del proprio rappresentante, sig. [redacted] intestatario di un contratto con la società Clouditalia Communications S.p.a., recante codice cliente n. [redacted], per la fornitura del servizio voce sulle numerazioni [redacted]2, attraverso il formulario GU14 lamentava un disservizio sulle suddette linee telefoniche dal giorno 19.04.2013 al giorno 23.04.2013.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, dichiarava quanto segue:

a) Nel mese di dicembre 2012 l'istante stipulava un contratto con la società Clouditalia per la portabilità delle linee telefoniche dal gestore Telecom Italia S.p.a.;

b) nel mese di febbraio veniva eseguito il montaggio dell'apparato Clouditalia necessario per il corretto funzionamento delle linee telefoniche, ma l'apparato veniva ubicato in un punto distante dalla centralina, pertanto non avrebbe garantito un corretto funzionamento della linea telefonica.

c) Il giorno 09.04.2013 l'istante veniva informato dall'operatore telefonico che in data 10.04.2013 si sarebbe completata la portabilità delle linee ma l'utente con un telegramma del 09.04.2013 chiedeva di "bloccare la portabilità dei numeri, ... per gravi problemi dell'impianto il transito causerebbe gravi problemi".

d) Il giorno 19.04.2013 le utenze migravano sulle linee Clouditalia ma rimanevano inattive.

e) Il 23.04.2013 l'istante chiedeva assistenza alla società Telein per effettuare un intervento tecnico sulla centralina telefonica. Il tecnico della società Telein ripristinava il corretto funzionamento delle linee telefoniche.

f) Il giorno 07.11.2013, l'istante riceveva dalla società Clouditalia una nota via raccomandata a/r con la quale si proponeva, per mero spirito conciliativo, un "bonus generico pari ad Euro 165,00+iva".

La proposta non veniva accettata dall'utente.

In base a tali premesse, la parte istante rassegnando le proprie conclusioni chiedeva:

i) il rimborso dell'importo in fattura n. 87758V1/2013 pari ad Euro 579,05;

ii) Il rimborso della spesa sostenuta per l'intervento tecnico Telein pari ad Euro 330,00+21%IVA.

## 2. La posizione dell' operatore

All'udienza di definizione della controversia nessuno compariva e, pertanto, la pratica veniva definita.

## 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto esposto e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento.

In via preliminare, si dichiara inammissibile la richiesta di rimborso della somma imputata a "*recupero spesa intervento tecnico di Telein* " che si profila come danno patrimoniale e, in quanto tale, sottratto alla competenza di questo Corecom.

Al contrario, può essere accolta la richiesta formulata dall' odierno istante, di rimborso della fattura contestata n. 87758V1/2013 pari ad Euro 579,05, contenente importi relativi anche ai canoni di abbonamento mensile riferiti ai mesi marzo e aprile 2013, in considerazione del fatto che le utenze sono risultate funzionanti a partire dal 24.04.2013, ed in considerazione anche della natura business delle utenze oggetto del presente procedimento, del disservizio patito dalle stesse e dei reclami sporti dall' istante.

## 4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

La società Clouditalia Telecomunicazioni S.P.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Arezzo alla Via Calamandrei, n.173, in parziale accoglimento dell'istanza dell'utente, provveda a:

rimborsare la fattura n. 87758V1/2013 pari ad Euro 579,06;

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell' art.98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259.

E' fatta salva la possibilità per l' utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell' eventuale ulteriore danno subito.

Ai sensi dell'art.135, comma 1, lett.b del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità ( www.agcom.it).

Il Responsabile del provvedimento
(Dott. Nicola Scelsi )

Il Presidente
(Felice Blasi)

Co.Re.Com. PUGLIA

*La presente copia composta di n° 4 (quattro) pagine è conforme all'originale esistente agli atti di questo Ufficio.*

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
**dott. Nicola Scelsi**